



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231



INDICE

PARTE GENERALE	3
DEFINIZIONI	4
CAPITOLO 1	6
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento	6
1.2 I reati cd. presupposto	13
1.3 L'adozione del " <i>Modello di organizzazione, gestione e controllo</i> " quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.	24
CAPITOLO 2	26
LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	26
2.1 Individuazione dei rischi e protocolli	26
2.2 Il " <i>sistema di controllo preventivo</i> "	26
CAPITOLO 3	28
IL MODELLO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	28
3.1 Funzione e scopo del Modello	28
3.1.1 Caratteristiche del Modello	28
3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura	29
3.3 I principi ispiratori del Modello	31
3.4 La procedura di adozione del Modello	32
CAPITOLO 4	34
L' ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	34
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	34
4.2 Durata in carica	37
4.3 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza	39
4.4 Poteri dell'OdV	41
4.5 Regole di convocazione e di funzionamento	43
4.6 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi della L.N.D.	43
4.7 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV	44
4.8 Verifiche sull'adeguatezza del Modello	46
4.9 Obblighi di riservatezza	47
4.10 Raccolta e conservazione delle informazioni	47
4.11 Le Società Controllate	47
CAPITOLO 5	48
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	48
5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti	48
5.2 Informazione ai Consulenti/Collaboratori, Fornitori e Partner	49
5.3 Obblighi di vigilanza	49
CAPITOLO 6	50
SISTEMA SANZIONATORIO	50
6.1 Funzione del sistema sanzionatorio	50
6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti	50
6.3 Misure nei confronti dei Consiglieri	52
6.4 Misure nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori	53
6.5 Misure nei confronti dei Membri dell'Organismo di Vigilanza	53
6.6 Misure nei confronti dei Consulenti/Collaboratori, Fornitori e dei Partner	54
6.7 Sanzioni a tutela del segnalante	54



PARTE GENERALE



DEFINIZIONI

- "Attività sensibili": le attività della Lega Nazionale Dilettanti nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- "CCNL": Contratto/i Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato/i dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- "Consulenti/Collaboratori": i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Lega Nazionale Dilettanti in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;
- "Destinatari": i Consulenti/Collaboratori, i Dipendenti, gli Organi Sociali ed i Partner della Lega;
- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Lega Nazionale Dilettanti, ivi compresi i dirigenti;
- "D.lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche o integrazioni;
- "Fornitori": i fornitori di beni e servizi non professionali della Lega Nazionale Dilettanti che non rientrano nella definizione di Partner;
- "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 31 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- "L.N.D." o "Associazione": la F.I.G.C - Lega Nazionale Dilettanti;
- "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001;
- "Organi Sociali": il Consiglio Direttivo, Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Revisori dei conti della Lega Nazionale Dilettanti e i loro membri;
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché alla valutazione sull'opportunità di un suo aggiornamento;



- "P.A.": la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio);
- "Partner": le controparti contrattuali della Lega Nazionale Dilettanti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la L.N.D. addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la L.N.D. nell'ambito delle attività sensibili;
- "Reati": le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni;
- "RSPP": il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione ovvero l'"*insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori*" (art. 2 lett. 1) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.



CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11, legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D.lgs. 231/2001, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (reati cd. presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui sia commesso uno dei reati cd. presupposto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto, si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità "amministrativa" della Società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di



maggior gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Successivamente, l'art. 6, L. 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel Decreto l'art. 25-*bis*, che sanziona gli enti per il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

In seguito, l'art. 3, D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto il nuovo art. 25-*ter* del D.lgs. 231/2001, estendendo il regime di responsabilità anche ai c.d. reati Societari.

L'art. 3, L. 14 gennaio 2003, n. 7, ha, poi, introdotto l'art. 25-*quater*, il quale dispone la punibilità dell'ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Mentre l'art. 25-*quinqüies*, introdotto dall'art. 5, L. 11 agosto 2003, n. 228, ha esteso la responsabilità ai reati contro la personalità individuale.

L'art. 9, L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito la "Legge Comunitaria 2004") ha, inoltre, inserito l'art. 25-*sexies* volto ad estendere la responsabilità ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

In particolare, la Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, l'art. 187-*quinqüies*, ai sensi della quale la Società è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione



o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La L. 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ha poi integrato e modificato sia il TUF sia il Codice Civile, introducendo, tra l'altro, il nuovo art. 2629-*bis* cod. civ. relativo al reato di "Omessa comunicazione del conflitto di interessi", applicabile esclusivamente alle società quotate. Tale reato è stato introdotto, ad opera della medesima legge n. 262/2005, nell'art. 25-*ter* del D.lgs. 231/2001.

Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ad alcune tipologie di reati, purché commessi a livello transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3, Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con la Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*" è stato introdotto nel Decreto l'art. 25-*septies*, come sostituito nella sua attuale stesura dall'art. 300, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che ha esteso il novero dei reati cd. presupposto all'omicidio colposo ed alle lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.



In seguito, il D.lgs. n. 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, l'art. 25-*octies* che include nel catalogo dei Reati anche la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio¹, commessi sia a livello nazionale sia internazionale.

Per effetto poi dell'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica sottoscritta a Budapest il 23 novembre 2001, è stato introdotto nel Decreto l'art. 24-*bis* che estende l'elenco dei Reati ai cd. delitti informatici.

Nell'estate 2009, inoltre, il legislatore, mediante il decreto sicurezza e la collegata legge sviluppo, ha aggiornato l'elenco dei reati presupposto, modificando l'ambito di applicazione del decreto n. 231 e allargandolo ai delitti di falso contro l'industria ed il commercio, ai delitti in violazione del diritto d'autore ed ai delitti di criminalità organizzata.

Il 9 agosto 2012, attraverso la pubblicazione del D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012), è entrato in vigore il nuovo “reato 231” “L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Il disegno di legge «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (cosiddetto “*ddl anticorruzione*”), approvato definitivamente dalla Camera il 31 ottobre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 2012, inserisce nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

- il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.), abbinandola alle misure previste per corruzione e concussione (D.lgs. 231/01, art. 25);
- il reato di corruzione tra i privati (D.lgs. 231/01, art. 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile (come rilevato da Transparency International, l'art. 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*, prevede

¹ Reato introdotto nel dicembre 2014 dal disegno di legge “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio*”.



la responsabilità per le imprese che corrompono, ma non per le imprese che vengono corrotte).

La Legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 ha modificato l'articolo 53 del D.lgs. 231/2001, con l'introduzione del comma 1-*bis*, prevedendo la possibilità che il commissario giudiziario possa disporre che i beni o titoli o denaro dell'ente responsabile, oggetto di confisca per equivalente, possano essere messi nella disponibilità dell'ente al solo fine di essere utilizzati esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali.

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, all'art. 3, comma 5, lett. b) (modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio), ha modificato l'articolo 25-*octies* del D.lgs. 231/2001, con l'introduzione dell'art. 648-*ter I* (Autoriciclaggio) prevedendo che venga punito colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*”, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.lgs.152/2006, ha introdotto all'interno del codice penale un ampio elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-*bis* “*Dei delitti contro l'ambiente*”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001.

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30 maggio 2015) – all'articolo 12 – ha introdotto “*modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari*” ed è entrata in vigore il 14 giugno 2015. In particolare, il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-*ter c. 1 lett. a)* del D.lgs.231/2001 non è più qualificato quale contravvenzione bensì delitto e rinvia al reato presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla Legge 69/2015, che ora punisce, “*fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,*



previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.”

La norma punisce allo stesso modo tali soggetti *“anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”* Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell’azienda è stato elevato rispetto al passato. Infine, la Legge ha introdotto il reato di *“false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità”* e il reato di *“false comunicazioni sociali delle società quotate”*. Tali nuovi reati sono rappresentati dalla nuova fattispecie contenuta nell’articolo 2621-bis del c.c. (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) e nell’articolo 2622 del c.c. (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotte dalla stessa Legge 69/2015.

La Legge n. 199/2016, recante *“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”*, entrata in vigore il 4.11.2016, ha modificato il reato di *“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”* previsto dall’art. 603 bis c.p. Il reato, che punisce sia gli intermediari che i datori di lavoro, è stato inserito, inoltre, nell’art. 25 *quinquies*, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/2001, ampliando la categoria dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In data 30 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante *“Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”*. Le novità introdotte dal provvedimento, che è entrato in vigore il 15 aprile 2017, decorso il termine ordinario di *vacatio legis*, sono le seguenti: riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.; introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis); previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie; modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Infine, in data 27 novembre 2017, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con *«Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 2017»*. Il



provvedimento ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «*razzismo e xenofobia*».

Il 16 maggio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 113, la Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*". Il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di "*frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse*", introducendo nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 quaterdecies.

Infine, si segnala che in data 1° ottobre 2019 la Camere dei Deputati ha approvato la legge di delegazione comunitaria che incarica il Governo di recepire, tra le altre, la Direttiva comunitaria n. 2017/1371 (c.d. Pif - protezione di interessi finanziari) che invita gli Stati a rafforzare l'apparato sanzionatorio e repressivo con particolare attenzione all'Iva. In particolare, la Direttiva (articolo 9) prescrive l'adozione di misure necessarie perché la persona giuridica riconosciuta responsabile sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali. Successivamente, in data 26 ottobre 2019 è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 124/2019 (cd. "Decreto Fiscale") avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" il quale ha introdotto nell'elenco dei reati presupposto ex D.Lgs 231/2001, del reato di "*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" ex art. 2 D.Lgs. 74/2000. In particolare, l'art. 39 comma 2 del Decreto Fiscale cita: "*Art. 25 quinquiesdecies (Reati Tributari) – 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*". Alla data di aggiornamento del presente Modello la relativa legge delega non è stata ancora approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Ad oggi, quindi, tra i reati cd. presupposto sono contemplati:

- i. i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ii. i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati;
- iii. i delitti di criminalità organizzata;



- iv. i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- v. i delitti contro l'industria e il commercio;
- vi. i reati societari;
- vii. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- viii. i delitti contro la personalità individuale;
- ix. i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- x. i reati transnazionali;
- xi. i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- xii. i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- xiii. i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- xiv. induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- xv. i reati ambientali;
- xvi. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- xvii. i reati di razzismo e xenofobia;
- xviii. frode sportiva;
- xix. reati tributari.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.lgs. 231/2001.

1.2 I reati cd. presupposto

Di seguito sono riportate le singole fattispecie dei cd. reati presupposto.

Reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- ✓ malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- ✓ indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);



- ✓ truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- ✓ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- ✓ concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- ✓ corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- ✓ traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, del Decreto)

- ✓ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- ✓ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);



- ✓ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- ✓ diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- ✓ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- ✓ falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.).

Reati transnazionali e di criminalità organizzata (art. 24 del Decreto)

Le disposizioni di cui al decreto si applicano anche ai reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006. La legge definisce reato transnazionale il reato che vede coinvolto un gruppo criminale organizzato e che: sia commesso in più di uno stato; ovvero sia commesso in uno stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione direzione o controllo avvenga in un altro stato; ovvero sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato; ovvero sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato. Tali reati sono rappresentati da:

- ✓ associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- ✓ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater del DPR 43/1973);
- ✓ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
- ✓ reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 286/1998);
- ✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- ✓ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)



- ✓ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ✓ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ✓ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ✓ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ✓ falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ✓ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ✓ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ✓ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ✓ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- ✓ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis I del Decreto)

- ✓ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ✓ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- ✓ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- ✓ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ✓ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).



Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- ✓ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ✓ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- ✓ falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 co. 1 e 2 c.c.);
- ✓ impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
- ✓ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ✓ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ✓ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- ✓ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- ✓ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ✓ corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ✓ istigazione alla corruzione tra i privati (art. 2635-bis c.c.);
- ✓ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ✓ aggio (art. 2637 c.c.);
- ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

- ✓ associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- ✓ associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- ✓ assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- ✓ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);



- ✓ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- ✓ finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- ✓ sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- ✓ condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- ✓ attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- ✓ atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- ✓ atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- ✓ sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- ✓ istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- ✓ cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) e mediante associazione (art. 305 c.p.);
- ✓ banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- ✓ assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- ✓ impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- ✓ danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- ✓ pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- ✓ convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto e 583 bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- ✓ riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- ✓ prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- ✓ pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- ✓ detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);



- ✓ pedopornografica virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- ✓ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- ✓ tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ✓ acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ✓ intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis1 c.p.);
- ✓ adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- ✓ abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.);
- ✓ manipolazione del mercato (art. 185 del T.U.F.);
- ✓ divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- ✓ divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- ✓ omicidio colposo (art. 589, c.p.);
- ✓ lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- ✓ ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- ✓ autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- ✓ messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941);



- ✓ reati di cui al punto precedente commessi su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, L. 633/1941, co. 3);
- ✓ abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
- ✓ importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941);
- ✓ riproduzione su supporti non contrassegnati dalla SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171, comma 2, L. 633/1941);
- ✓ reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo



televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni, riproduzioni abusive di cui alla lettera a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);

o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);

o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con legittimo distributore (lett. e);

o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);

o fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);

o abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'art. 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazioni a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);

- ✓ reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter* comma 2, L. 633/1941:



- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore/da diritti connessi (lett. a);
- immissione ai fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a –bis);
- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter comma 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
- promozione o organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 (lett. c);
- ✓ mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
- ✓ fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, l. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- ✓ inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ✓ disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- ✓ delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- ✓ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- ✓ circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);



- ✓ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- ✓ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- ✓ scarico illegale di acque reflue industriali (art. 137, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ omessa bonifica dei siti (art. 257, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- ✓ traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- ✓ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- ✓ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- ✓ false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- ✓ inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- ✓ inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- ✓ cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3);

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- ✓ impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998);
- ✓ procurato ingresso illecito (commi 3, 3-bis e 3 ter dell'art. 12 TU immigrazione)
- ✓ favoreggiamento della permanenza clandestina (comma 5 art. 12 TU Immigrazione).



Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- ✓ propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/2001).

- ✓ frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- ✓ esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001).

- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- ✓ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- ✓ occultamento o distruzione di documenti contabili;
- ✓ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

1.3 L'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità *de qua* qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;



d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad es. "Linee Guida") redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.



CAPITOLO 2

LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

2.1 Individuazione dei rischi e protocolli

Nella predisposizione del presente Modello, la L.N.D. si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria. Inoltre, i successivi aggiornamenti del Modello sono stati predisposti sulla base della versione delle Linee Guida di Confindustria aggiornata nel marzo 2014.

Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle attività sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure;
- la previsione di obblighi di informazione in capo all'organismo di vigilanza.

2.2 Il "sistema di controllo preventivo"

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.lgs. 231/2001 individuate da Confindustria sono:

a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un codice etico o di comportamento;
- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un *corpus* di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;



- la comunicazione al personale deve essere capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati cd. presupposto.

b) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché per i reati ambientali punibili per colpa:

oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo sono:

- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguata alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;
- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("nessuno può gestire in autonomia un intero processo");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.



CAPITOLO 3

IL MODELLO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

3.1 Funzione e scopo del Modello

La L.N.D. è sensibile alle aspettative dei propri azionisti e degli *stakeholders* in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati da parte dei propri Organi Sociali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse della L.N.D., si richiede anche a Consulenti/Collaboratori, Fornitori e Partner di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance* della L.N.D. in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consente di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

3.1.1 Caratteristiche del Modello

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza sia di meccanismi di controllo idonei ad identificare le anomalie del sistema sia di strumenti di intervento tempestivo per efficacemente contrastare le anomalie. L'efficacia del Modello, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:



1. specificità delle Attività Sensibili ex art. 6, comma 2, lett. a), D.lgs. 231/2001, che impone una "mappatura" delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nelle "attività sensibili" ex art. 6, comma 2, lett. b), D.lgs. 231/2001.

L'attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività d'impresa, per questo motivo la disposizione di cui all'art. 6, D.lgs. 231/2001 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello. L'art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; del pari si deve procedere ad una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della L.N.D./ente.

3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura

Con la finalità di migliorare la propria *corporate governance* e di ridurre il rischio di commissione dei Reati, la L.N.D. ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del Decreto.

A tale scopo sono state svolte una serie di attività propedeutiche dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1. Identificazione delle Attività Sensibili ("*as-is analysis*")

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati.

L'identificazione delle cd. Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata così eseguita:

- esame della documentazione;
- interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura organizzativa;



- ricognizione sulla passata attività della L.N.D.;
- esame delle procedure di controllo vigenti e dei processi organizzativi attuati nella L.N.D.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno dei reati cd. presupposto. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti.

2. Effettuazione della "Gap Analysis"

Sulla base della situazione aziendale esistente nella L.N.D. a seguito della "*as-is analysis*" (Attività Sensibili individuate e descrizione delle criticità in esse riscontrate) e alla luce delle previsioni e finalità del D.lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito delle Attività Sensibili sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione per la L.N.D. del Modello *ex* D.lgs. 231/01.

3. Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

- i. una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello e dal D.lgs. 231/2001;
- ii. ventuno "Parti Speciali" contenenti per le diverse categorie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001 e astrattamente ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalla L.N.D., ossia:
 - "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001;
 - "Reati Societari", ai sensi dell'art. 25-*ter* del D.lgs. 231/2001;
 - "Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio", ai sensi dell'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001;
 - "Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", ai sensi dell'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001;



- "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", ai sensi dell'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001.
- "Reati contro la personalità individuale", ai sensi dell'art. 25-*quinquies* del D.lgs. 231/2001;
- "Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore", ai sensi dell'art. 25-*novies*, D.lgs. 231/01;
- "Reati ambientali", ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/01.
- I reati di "frode sportiva", ai sensi dell'art. 25-*terdecies* del D.lgs. 231/01.

Per ciascuna famiglia di reato sono state associate le relative attività sensibili, le funzioni/uffici interessati ed i presidi organizzativi/di controllo posti a prevenzione della potenziale commissione dei reati medesimi.

In particolare, è stata predisposta una Parte Speciale per le strutture centrali della L.N.D. ed una per ciascuno dei 20 Comitati della L.N.D., di cui 18 Regionali e 2 Provinciali Autonomi (Trento e Bolzano). I Comitati, infatti, rappresentano la L.N.D. su tutto il territorio nazionale e a ciascuno di essi è preposto un Presidente, assistito da un Consiglio Direttivo, da un Consiglio di Presidenza, dal Segretario e da alcune strutture organizzative di supporto. Ogni Comitato, inoltre, organizza i campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria oltre all'attività regionale di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile. I Comitati hanno il compito, infine, di sviluppare anche una propria attività agonistica formando rappresentative di carattere giovanile anche nel Calcio Femminile e nel Calcio a 5, che si confrontano con le altre regioni in occasione delle manifestazioni L.N.D.

Vista le specificità sopra riportate, quindi, la L.N.D ha ritenuto necessario predisporre una specifica Parte Speciale del Modello per ciascun Comitato, e di farla approvare dai competenti Consigli Direttivi regionali e provinciali autonomi.

3.3 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti nella L.N.D., rilevati in fase di *as-is*



analysis, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati cd. presupposto e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Tali procedure non sono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;

2. i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare:

- attribuire ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura organizzativa, il compito di verificare l'efficace e corretta attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
- fornire all'OdV risorse adeguate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- verificare l'adeguatezza del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli organizzativi delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

3. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;

4. la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni societarie in relazione ai reati da prevenire.

3.4 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa, la L.N.D., in conformità alle sue politiche, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del Consiglio Direttivo. Con la medesima delibera, a seguito di adeguata



informativa sul possesso dei requisiti di cui in appresso da parte di ciascun membro, è stato istituito l'Organismo di Vigilanza, con la determinazione dei relativi poteri. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha altresì espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello, come risulta dal verbale della delibera. Anche il Collegio dei Revisori ha preso atto del presente Modello impegnandosi formalmente al rispetto del Modello medesimo.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a), D.lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo. A tal fine sono da intendersi come "sostanziali" quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il Consiglio Direttivo delega il Consiglio di Presidenza, al quale è altresì attribuito il potere, anche su suggerimento dell'OdV, di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della L.N.D. – potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili, così come indicate in ciascuna Parte Speciale del presente Modello.

Tutte le suddette modifiche saranno comunicate al Consiglio Direttivo con cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.



CAPITOLO 4

L' ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della L.N.D. (art. 6.1, *b*) del D.lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

Con l'espressione "interno all'ente" si intende un organismo nominato dalla L.N.D. che abbia componenti interni all'ente o anche esterni, che sia dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza e controllo relativa al Modello, non dotato di deleghe di funzioni e che risponda direttamente al Consiglio Direttivo.

La L.N.D. ha privilegiato la scelta di affidare la funzione di vigilanza ad un organismo collegiale, e non monocratico, allo scopo sia di dotare il suddetto organo delle competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività, sia di dotare la struttura di un elevato grado di indipendenza ed autonomia, in considerazione, altresì, delle caratteristiche richieste dalla legge e dalla giurisprudenza in materia e, precisamente:

a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Presidente, Consiglio di Presidenza, Consiglio Direttivo ed anche Collegio dei Revisori) e che non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

In particolare, è necessario che l'OdV:

1. sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
2. abbia possibilità di accesso alle informazioni rilevanti della L.N.D.;
3. sia dotato di adeguate risorse finanziarie e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.



Invece, con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, i membri dell'OdV non devono trovarsi in una situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la L.N.D. né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura organizzativa, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget della L.N.D. una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.);

b) onorabilità e cause di ineleggibilità. Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente dalla carica:

1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, ovvero sia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge contro la mafia);
3. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e



finanziario di cui agli artt. 130 e ss. del Testo Unico Bancario, i reati di Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto;
4. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno alla L.N.D. nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
 5. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D.lgs. n. 58/1998).

c) comprovata professionalità e capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione, revisione, contabilità e finanza;

d) continuità d'azione. L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla L.N.D., in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello, assicurandone il costante aggiornamento; non deve svolgere mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività associativa che ad esso si richiede.

e) disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'OdV così costituito provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento.



Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio di Presidenza. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la L.N.D.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, e da tutto quanto sopra indicato, il Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio di Presidenza ha ritenuto che l'Organismo di Vigilanza che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto debba essere composto da tre professionisti esterni alla L.N.D., dotati di specifiche capacità ispettive e di controllo ed esperti di *corporate governance* in generale e di *compliance* al Decreto in particolare.

La scelta di nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza esterni è stata determinata dal fatto che la suddetta composizione è stata riconosciuta come la più adeguata ad assumere il ruolo dell'OdV in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e onorabilità che si richiedono per tale funzione, e alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiedono altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

4.2 Durata in carica

Il Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio di Presidenza provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* verrà allegato al relativo verbale.

L'OdV viene nominato per un periodo di quattro anni, coincidente con quello previsto per la durata in carica del Collegio dei Revisori, ad eccezione dell'OdV di prima istituzione



per il quale dovrà essere prevista una scadenza analoga a quella prevista per il Collegio dei Revisori in carica al momento della nomina.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della L.N.D.;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la L.N.D., con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al Collegio dei Revisori, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare dei consiglieri esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio di Presidenza ed agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio Direttivo se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della L.N.D. ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, anche non passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o



insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.9;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura organizzativa, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Presidenza, il quale a sua volta informerà il Consiglio Direttivo affinché prenda senza indugio le decisioni del caso. L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio di Presidenza provvede a nominare nuovi componenti.

4.3 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti/Collaboratori e dei Partner;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura organizzativa ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei c.d. reati presupposto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

i. Verifica e controllo:

- a. attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- b. condurre ricognizioni sull'attività della L.N.D. ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;



- c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla L.N.D., soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;
 - d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - e. coordinarsi con le altre funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni competenti: a) sugli aspetti dell'attività associativa che possono esporre la L.N.D. al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti/Collaboratori e Partner che operano per conto della L.N.D. nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della L.N.D.;
 - f. assicurare il collegamento funzionale con i referenti interni dei Comitati Regionali e con gli Organismi di Vigilanza istituiti nelle Società Controllate della L.N.D.;
 - g. attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.
- ii. Formazione:
- a. vagliare i programmi di formazione per i Dipendenti/Collaboratori e gli Organi Sociali elaborati dalla L.N.D. così come il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare a tutti i Destinatari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. 231/2001;
 - b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, ivi compresa la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

iii. Sanzioni:



a. coordinarsi con le funzioni competenti e con gli Organi Sociali per valutare l'adozione da parte di questi ultimi di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 6).

iv. Aggiornamenti:

a. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;

b. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni interessate;

c. monitorare, ove presente, l'aggiornamento dell'organigramma, nel quale è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni l'evoluzione della struttura della L.N.D., con particolare riferimento a quelle attività di riorganizzazione interna da cui possano derivare conseguenze per l'applicabilità del modello organizzativo.

4.4 Poteri dell'OdV

L'OdV ha, *ex lege*, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura della L.N.D. o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal *management* della L.N.D. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricadono le seguenti attività: 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza; 2) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti e Collaboratori sottoposti alla loro direzione; 3) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai dirigenti specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura della L.N.D. sono tenuti a vigilare ed



informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritiene necessario all'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni, senza limitazioni di tempo e di numero.

L'autonomia e l'indipendenza che devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessaria l'introduzione di alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, allorquando essi siano dipendenti della L.N.D., sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza sentito, laddove necessario, il Consiglio Direttivo.

Inoltre, il Consiglio Direttivo della L.N.D. conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla L.N.D.;
- potere di avvalersi di tutte le strutture della L.N.D., che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- potere di raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e i Collaboratori, inclusa la società di revisione (qualora incaricata), in relazione a tutte le attività della L.N.D.;
- potere di richiedere la riunione del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per affrontare questioni urgenti, relative alla normativa di cui al D.lgs. 231/01 ovvero al Modello;
- potere di richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- potere di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, il Consiglio Direttivo dovrà approvare ogni anno un budget di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività, salvo richieste integrazioni per eventuali necessità sopravvenute.



4.5 Regole di convocazione e di funzionamento

L'OdV disciplina con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'OdV si riunisce trimestralmente e la documentazione relativa viene distribuita almeno 3 giorni prima della seduta;
- le sedute si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);
- il Presidente, il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori possono richiedere che l'OdV si riunisca in qualsiasi momento, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.
- possono essere effettuate sedute *ad hoc* e tutte le decisioni prese durante queste sedute devono essere riportate nella successiva seduta trimestrale;
- le decisioni vengono assunte sulla base di decisioni unanimi;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'OdV nel proprio archivio.

Fino alla formalizzazione da parte dell'OdV del regolamento di cui sopra, la convocazione ed il funzionamento dello stesso si basano sui principi sopra indicati.

4.6 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi della L.N.D.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa nei confronti del Presidente;
- la seconda su base annuale, nei confronti del Consiglio Direttivo.

Al riguardo, l'OdV predispone una relazione annuale per il Consiglio Direttivo contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura



delle Attività Sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza; in tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di *reporting* ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla L.N.D., sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in L.N.D. per i diversi profili specifici e precisamente:

- con il Segretario Amministrativo e/o il Collegio dei Revisori per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza relativamente al controllo dei flussi finanziari e di bilancio;
- con la Segreteria di Presidenza in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;
- con il RSPP per le problematiche attinenti alla sicurezza sul lavoro dei lavoratori;
- con l'Ufficio CED per i controlli relativi ai sistemi informatici.

4.7 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

L'art 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, prescrive che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano prevedere:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;



b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tal scopo, i Destinatari del Modello hanno il dovere di effettuare direttamente all'OdV segnalazioni *“circostanziate di condotte illecite”* rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, *“fondate su elementi di fatto precisi e concordanti”*, o *“di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente”* di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere effettuate direttamente all'OdV inviando una comunicazione all'indirizzo di posta interna dedicato, ovvero, tramite posta elettronica, all'indirizzo: **odv@lnd.it**.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

L'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, si astiene altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli previsti dal D.lgs. 231/2001 e comunque per scopi non conformi alle proprie funzioni.

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- le segnalazioni pervenute che prospettino comportamenti fraudolenti o in violazione di norme o regole interne;
- i reclami da cui emergano possibili ipotesi di frode o irregolarità comportamentali;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la L.N.D. o suoi Dipendenti o gli Organi Sociali;



- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni della L.N.D. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti ed alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Gli obblighi di segnalazione da parte di Consulenti/Collaboratori e Partner saranno specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla L.N.D.

In ogni caso, qualora un Dipendente o un membro degli Organi Sociali non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

4.8 Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), egli periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, coadiuvato anche da soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla L.N.D. in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità delle stesse alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.



Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie. Le verifiche e il loro esito comunicate al Presidente e al Collegio dei Revisori in caso di emersione di criticità, esponendo anche i miglioramenti da attuare.

4.9 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, si astengono altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 4.3 e comunque per scopi non conformi alle proprie funzioni.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

4.10 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello è conservato dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni. L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV, del Collegio dei Revisori ed al personale delegato dall'OdV.

4.11 Le Società Controllate

Ciascuna Società Controllata deve istituire un proprio Organismo di Vigilanza. Ove richiesto, l'Organismo di Vigilanza della L.N.D. può fornire servizi di assistenza e supporto agli Organismi di Vigilanza delle altre Società controllate, previa stipulazione di specifico accordo quadro per la prestazione dei servizi nell'ambito del L.N.D.



CAPITOLO 5

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della L.N.D. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa. Ai nuovi assunti viene consegnato un *set* informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello ed il testo del D.lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla L.N.D. una dichiarazione sottoscritta ove si attesta la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della L.N.D. In particolare, la L.N.D. ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

1. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
2. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti;
3. Membri del Consiglio Direttivo.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV, al quale è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.



Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reati cd. presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV. La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

5.2 Informazione ai Consulenti/Collaboratori, Fornitori e Partner

Relativamente ai Consulenti/Collaboratori, Fornitori e Partner, sentito l'OdV e in collaborazione con l'Ufficio Stampa, sono istituiti adeguati sistemi di comunicazione ed informazione verso i medesimi affinché tengano in debito conto i principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello.

5.3 Obblighi di vigilanza

Tutti i Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente e i responsabili di ciascuna funzione hanno l'obbligo di esercitare un'attività di vigilanza prestando la massima attenzione e diligenza nei confronti di tutti i Dipendenti verso i quali si trovano in rapporto di superiorità gerarchica diretta ed indiretta. Devono, inoltre, segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'OdV. Qualora il Dipendente che riveste la qualifica di dirigente e il responsabile di ciascuna funzione non rispetti i suddetti obblighi sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno della L.N.D. secondo quanto previsto nel successivo capitolo 6.



CAPITOLO 6

SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

6.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla L.N.D. e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a quattro ore della retribuzione individuale;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento con preavviso e T.F.R.;
- licenziamento senza preavviso e con T.F.R.



Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai CCNL applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni competenti.

Fermi restando gli obblighi per la L.N.D., nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dai CCNL applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della L.N.D. di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ingiustificata non partecipazione alle attività formative aventi ad oggetto il Modello ovvero la normativa di cui al Decreto, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la L.N.D. provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione minima consisterà in una contestazione verbale o scritta al dirigente.

Inoltre, il puntuale rispetto (così come il mancato rispetto) delle previsioni del Modello e delle procedure dallo stesso richiamate influenzerà la determinazione dei bonus previsti dai piani di incentivazione per i dirigenti.



Fermi restando gli obblighi per la L.N.D., nascenti dal CCNL e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili alla L.N.D.;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la L.N.D. ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei Reati.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni competenti.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la L.N.D. può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV rimanendo le funzioni competenti responsabili della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'OdV.

6.3 Misure nei confronti dei Consiglieri

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, l'OdV informa il Collegio dei Revisori e gli interi Consigli i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Presidenza al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite al membro del Consiglio di Presidenza o del Consiglio Direttivo.



Nei casi più gravi, il Consiglio di Presidenza (nel caso di violazione da parte di un membro del Consiglio Direttivo) o l'OdV (nel caso di violazione da parte di un membro del Consiglio di Presidenza), sentito il Collegio dei Revisori, potrà proporre al Consiglio Direttivo di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della L.N.D. di proporre le azioni di responsabilità e/ o risarcitorie.

Ciascun consigliere, inoltre, sottoscrive un impegno unilaterale a dimettersi dalla carica e a rinunciare al relativo compenso, laddove presente, nel caso di condanna anche in primo grado per la commissione di uno dei Reati.

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio Direttivo, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la L.N.D. e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

6.4 Misure nei confronti dei membri del Collegio dei Revisori

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Collegio dei Revisori, l'OdV informa l'intero Collegio ed il Consiglio di Presidenza i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione del Consiglio Direttivo al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti dei Membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV informeranno immediatamente il Collegio dei Revisori ed il Consiglio di Presidenza: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la proposta al Consiglio Direttivo di revocare l'incarico ai membri dell'OdV che abbiano violato il Modello e della conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.



6.6 Misure nei confronti dei Consulenti/Collaboratori, Fornitori e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti/Collaboratori, Fornitori o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni diretti o indiretti alla L.N.D., come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

6.7 Sanzioni a tutela del segnalante

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, sono previste, nelle modalità descritte nei precedenti paragrafi, sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela di colui che effettua una segnalazione all'Organismo di Vigilanza. Le stesse sanzioni sono applicabili a chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni all'Organismo di Vigilanza che si rivelano, successivamente, infondate.